

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA) C.F.80050560632 - DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 198 DEL 15/03/2024 - Acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'area censita al foglio 1, mappale ex 277 (particelle n. 1922, 1923, 1924, 2127, 2128, 2129) con una superficie di mq 13.571 sita nel comune di Melito di Napoli – proprietà sig. Roberti Francesco.

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO	198	DEL	MARZO 2024
--------	-----	-----	------------

OGGETTO: Acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'area censita al foglio 1, mappale ex 277 (particelle n. 1922, 1923, 1924, 2127, 2128, 2129) con una superficie di mq 13.571 sita nel Comune di Melito di Napoli - proprietà sig. Roberti Francesco

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **QUINDICI** del mese di **MARZO** alle ore 10,30 nella Casa Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del d. lgs 267/2000, nelle persone di:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	X	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	X	

Premesso che:

- il Comune di Melito di Napoli, con deliberazione del consiglio comunale n.1 del 14 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.246 del decreto legislativo 267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato decreto legislativo;
- in data 24 maggio 2019, il citato Decreto presidenziale di nomina è stato notificato presso la Prefettura di Napoli ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata presso il Comune di Melito di Napoli, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del citato decreto legislativo, con propria deliberazione n.1 del 24/05/2019;
- ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, in data 3 giugno 2019 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva presentata da Francesco Roberti, nato a Sant'Antimo il 4/03/1943, domiciliato a Napoli alla Via Luca Giordano, 15, CF RBRFNC43D03I293V – acquisita al prot. n. 14313 del 23/07/2019 **Fascicolo n. 151** – relativa al mancato pagamento di somme per risarcimento danno da occupazione illegittima, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e per spese legali varie, per l'importo pari complessivamente ad **€ 3.715.036,58**;

Dato atto che con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 558/2022, nel giudizio Francesco Roberti c/Comune di Melito di Napoli ed altri, si è disposto che:

1. compete all'OSL decidere, in luogo e per conto dell'Amministrazione comunale inadempiente, al dictum giurisdizionale se *"restituire il fondo de quo nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione, ovvero, in alternativa, emanare provvedimento ex art. 42-bis del DPR 327/2001"*;
2. ove l'OSL disponga ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001, *"rientra parimenti nelle competenze dell'Organismo, al lume dell'efficacia ex nunc del provvedimento previsto dall'art. 42-bis DPR 327/2001,*

anche il pagamento al sig. Roberti del connesso indennizzo per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di cui ai commi 1 e 3 dell'art. in commento”;

Preso atto che il giudizio di ottemperanza al quale si fa riferimento è relativo ad una vicenda di occupazione illegittima afferente ad aree occupate dal Comune (nell'ambito delle attività legate al sisma del 1980) oltre il termine di occupazione legittima e su cui sono stati *medio tempore* realizzati, senza previa emanazione di provvedimento di esproprio:

- Immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, in uso;
- Immobile adibito a Serbatoio Pensile, in uso alla soc. “*Acquedotti Spa*”, per la fornitura di acqua potabile all'intero territorio comunale;
- Immobile adibito a Piscina comunale (allo stato vandalizzata ed in disuso);

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 98 dell'1 luglio 2022 con la quale, per le motivazioni in essa indicate, si è stabilito di non restituire il fondo *de quo* nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione e di procedere, pertanto, alla emanazione del provvedimento ex art.42-bis, DPR 327/2001 ed al conseguente pagamento al sig. Roberti Francesco, del connesso indennizzo per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, previa stima del valore venale dell'area oggetto di contenzioso, relativamente alla quale si è affidato incarico ad un professionista di fiducia, per la necessaria attività di supporto a questo Organismo;
- n. 101 del 5 agosto 2022 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato affidato il suddetto incarico all'ing. Graziano Maresca;

Richiamata la Sentenza n. 414/2023 con la quale il Consiglio di Stato, ha rigettato “*sia la richiesta di dichiarare la nullità della delibera dell'OSL n. 98 del 1 luglio 2022 sia la richiesta di immediato insediamento del commissario ad acta ed ha concesso specularmente all'Osl la proroga richiesta*”;

Viste:

- la *Relazione di stima* prodotta dal professionista incaricato, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13873 del 3 luglio 2023, inviata alla controparte per eventuali osservazioni;
- le *Osservazioni* di parte, a firma dell'avvocato Aniello Cirillo, acquisite, nel termine ivi assegnato, al protocollo dell'Ente al n. 15029 del 20 luglio 2023;
- le *Controdeduzioni* prodotte dal tecnico incaricato, ing. Graziano Maresca, acquisite con pec del 27/09/2023;
- la propria deliberazione n. 163 del 13 ottobre 2023, con la quale è stata approvata la *Relazione di stima*, come integrata con le *Controdeduzioni*, prodotte dal tecnico incaricato, da cui risulta che:
- il valore di mercato dell'area oggetto di occupazione, a cui si aggiunge l'indennizzo per danno non patrimoniale, è pari complessivamente ad **€ 911.564,50**;
- il valore del risarcimento danno per occupazione illegittima, per il periodo 1 gennaio 2006 (Sentenza CdS 1507 del 2017) – 31 dicembre 2023, è pari ad **€ 745.825,50**;
- la propria nota prot. n. 19886 del 19 ottobre 2023, notificata a mezzo pec al domicilio digitale indicato dall'istante, con la quale l'ing. Francesco Roberti è stato avvisato dell'ammissione parziale del suo credito alla massa passiva;

Rilevato che:

- l'art. 42-bis TUE, al primo comma dispone l'acquisto non retroattivo del diritto di proprietà e l'indennizzo per il danno non patrimoniale; la loro combinazione fa sì che il provvedimento di acquisizione sanante, nonostante il termine generalmente utilizzato per la sua definizione, non costituisca una sanatoria quanto, piuttosto, un procedimento espropriativo semplificato che unisce in sé dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio (cfr. Corte Costituzionale 30 aprile 2015 n. 71);
- l'indennizzo ex art.42-bis cit. costituisce la somma di denaro che la parte pubblica è tenuta a corrispondere al privato nell'ambito della c.d. “*acquisizione coattiva sanante*”, ossia a fronte dell'acquisto di un bene privato illegittimamente occupato per motivi d'interesse generale;
- il fondo oggetto di esproprio ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001 e smi è un'area individuata al foglio 1, mappale ex 277, con una superficie di mq 13.571 sita nel Comune di Melito di Napoli, occupata per effetto dell'Ordinanza del P.G.R.C. n. 1062 del 6/7/1987, per la realizzazione di opere di viabilità, della Caserma dei

Carabinieri, della Piscina Coperta, del Serbatoio e di attrezzature ed infrastrutture di fatto attualmente insistenti sull'area;

- l'occupazione dell'area avvenne in data 9 ottobre 1987, con l'immissione in possesso ad opera del Concessionario (Consorzio Co.Re.Ca.), cui non ha fatto seguito l'emanazione del decreto di esproprio;
- la qualificazione dell'area, espressa in base alle potenzialità edificatorie delle destinazioni che di fatto si sono realizzate sulla stessa, è l'elemento sostanziale per il calcolo del danno patrimoniale subito, che va indennizzato in base al controvalore attuale dell'area di sedime;
- è stato necessario calcolare l'importo corrispondente all'indennità di esproprio, secondo un attuale procedimento ablatorio, atteso che il danno patrimoniale va indennizzato e non risarcito;
- l'art. 42-bis, al comma 3, prima parte, prescrive che *"Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7"*, di talché, è d'obbligo l'aggancio al valore venale del bene al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante;
- è, pertanto, necessario indennizzare il valore intrinseco del bene occupato nella sua consistenza materiale, secondo le destinazioni ad esso attribuite dall'avvenuta trasformazione attualmente in essere, da determinarsi, dunque, con riferimento al momento dell'adozione dell'atto acquisitivo, senza considerare il costruito e detraendo quanto già pagato (per tutte cfr. Corte d'Appello L'Aquila, Sezione civile del 9/1/2020; TAR Lazio, Roma, Sez.II, n. 9107 del 31.8.2018);
- il *trend* dei valori immobiliari per il Comune di Melito di Napoli, così come si evince dalle schede allegate alla relazione di stima del tecnico incaricato, estrapolate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, ha avuto un leggero calo dei valori dal 2016 ad oggi, ragion per cui gli importi di mercato, così come determinati nella delibera comunale n. 17 del 12/2/2016, non necessitano di alcun aggiornamento, potendo applicarsi per come calcolati per le varie zone omogenee impegnate;
- la dimensione delle aree occupate, così come scaturite dal rilievo celerimetrico allegato alla perizia di stima, risulta essere:

✓ **AREE OCCUPATE DA ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO (CASERMA, PISCINA, SERBATOIO) MQ 10.900;**

✓ **AREE OCCUPATE DA INFRASTRUTTURE VIARIE MQ 2.671.**

- dall'analisi dei valori di mercato di cui alla relazione tecnica estimativa allegata alla delibera n. 17 del 12/2/2016, risulta attribuito alle aree con destinazione *"Zona H Attrezzature- Infrastrutture"*, un valore di mercato che oscilla da un minimo di € 45,00 ad un massimo di € 65,00;
- la perizia estimativa del tecnico incaricato ha assegnato il valore di € 45,00 al mq alle aree occupate dalle infrastrutture viarie, e di € 65,00 al mq. alle aree occupate dalle attrezzature di interesse pubblico, così estrapolando il seguente valore di mercato per la particella ex 277:

DESTINAZIONE	ESTENSIONE MQ	VALORE AL MQ	VALORE DI MERCATO DELL'AREA
AREE OCCUPATE DA ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO (CASERMA, PISCINA, SERBATOIO)	10.900,00	65,00 €	708.500,00 €
AREE OCCUPATE DA INFRASTRUTTURE VIARIE	2.671,00	45,00 €	120.195,00 €
VALORE DI MERCATO DELL'EX PARTICELLA 277 DI MQ 13.571			828.695,00 €

- il **DANNO PATRIMONIALE** calcolato secondo il controvalore attuale dell'area di sedime ammonta, pertanto, ad **€ 828.695,00**;
- a mente del comma 1 dell'art.42-bis TUE, in aggiunta al danno patrimoniale, va riconosciuto anche il **DANNO NON PATRIMONIALE** che dovrà essere indennizzato nella misura di **€ 82.869,50**, e cioè pari al 10% del valore venale del bene

INDENNIZZO PER IL DANNO NON PATRIMONIALE		
VALORE VENALE DEL BENE	PERCENTUALE DEL PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE COMMA 1 ART.42-bis	VALORE DEL PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE
828.695,00 €	10,00	82.869,50 €

- unitamente alle voci del **DANNO PATRIMONIALE** e del **DANNO NON PATRIMONIALE**, aventi natura indennitaria, l'art. 42-bis cit., al comma 3, giustappone il **RISARCIMENTO DEL DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA**, quale

ristoro per il mancato utilizzo del bene (Cass. Civ., Sez. Un., 25 luglio 2016 n. 15283, Cass. Civ., Sez. Un. 9 maggio 2018 n. 11180), da quantificarsi nella misura del 5% annuo, per ogni anno di occupazione, a decorrere dall'1 gennaio 2006, per un ammontare complessivo di € 745.825,50:

ANNO	DANNO PATRIMONIALE	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE R=5%
2006	828.695,00 €	41.434,75 €
2007	828.695,00 €	41.434,75 €
2008	828.695,00 €	41.434,75 €
2009	828.695,00 €	41.434,75 €
2010	828.695,00 €	41.434,75 €
2011	828.695,00 €	41.434,75 €
2012	828.695,00 €	41.434,75 €
2013	828.695,00 €	41.434,75 €
2014	828.695,00 €	41.434,75 €
2015	828.695,00 €	41.434,75 €
2016	828.695,00 €	41.434,75 €
2017	828.695,00 €	41.434,75 €
2018	828.695,00 €	41.434,75 €
2019	828.695,00 €	41.434,75 €
2020	828.695,00 €	41.434,75 €
2021	828.695,00 €	41.434,75 €
2022	828.695,00 €	41.434,75 €
2023	828.695,00 €	41.434,75 €
DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA		745.825,50

- dalle argomentazioni e dai calcoli eseguiti, è possibile quantificare la complessiva somma da corrispondere ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i. nella misura di € 1.657.390,00:

QUANTIFICAZIONE TOTALE PER IL DANNO DA INDENNIZZO E DA RISARCIMENTO	
INDENNIZZO PER IL DANNO PATRIMONIALE	828.695,00 €
INDENNIZZO PER IL DANNO NON PATRIMONIALE (ART. 42-BIS, COMMA 1, TUE)	82.869,50 €
RISARCIMENTO DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA (ART. 42-BIS, COMMA 3, TUE)	745.825,50 €
SOMMA TOTALE DA CORRISPONDERE PER DANNO DA INDENNIZZO E DA RISARCIMENTO	1.657.390,00 €

Considerato che l'acquisizione sanante costituisce il rimedio formale necessario per far cessare l'illecito permanente dell'occupazione "*sine titulo*" e che l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno la situazione di occupazione "*sine titulo*" dell'area in questione, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;

Dato atto che, ai sensi dell'art.42-bis, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., deve essere rinnovata la valutazione di attualità e la prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione;

Ritenuto di procedere, in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza n. 414/2023 del Consiglio di Stato, Sez. IV, all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., al

patrimonio indisponibile del Comune, dell'area utilizzata per la realizzazione delle opere pubbliche sopra descritte, individuata al foglio 1, mappale ex 277, con una superficie di mq.13.571;

Rinnovata la valutazione circa il rilevante interesse pubblico che l'area riveste per l'Amministrazione, ed accertata l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dello stesso all'acquisizione della predetta area al patrimonio indisponibile dell'Ente rispetto ai contrapposti interessi privati, atteso che:

1. la restituzione dell'area e la riduzione in pristino della stessa comporterebbero un grave pregiudizio economico per l'Ente, in considerazione delle spese connesse agli interventi di demolizione e smaltimento dei manufatti e della perdita per il territorio della funzione e del valore degli stessi;
2. non vi sono ragionevoli alternative all'adozione del presente provvedimento di acquisizione sanante che possano soddisfare il pubblico interesse, percorrendo altre vie ordinarie procedurali di legge;

Ritenuto:

- di procedere, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e *s.m.i.*, all'acquisizione sanante dell'area (così come meglio identificata nell'allegato A al presente atto) di proprietà del sig. Roberti Francesco, divenuto proprietario per atto di donazione del 15 maggio 1996 (Notaio Bianca Fusco, rep. 132864), bene iscritto al foglio 1, particelle n. 1922 (mq 3.798), n. 1924 (mq 61), n. 1923 (mq 1.975), n. 2127 (mq 2.282), n. 2128 (mq 391), n. 2129 (mq 5.064) (giusto tipo di frazionamento del 6/03/2024 - mappale ex 277), con una superficie complessiva di mq 13.571, sito nel Comune di Melito di Napoli, utilizzato per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, di un serbatoio pensile a servizio dell'intero Comune, della Piscina comunale e delle infrastrutture viarie;
- di acquisire, sussistendo l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto ai contrapposti interessi privati, così come esposto in premessa, l'area in argomento al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e *s.m.i.*;
- di riconoscere, per l'effetto, al sig. Roberti Francesco, così come in premessa generalizzato e domiciliato, le somme dovute a titolo di indennizzo e di risarcimento, come sopra indicate;
- di disporre, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001 e *s.m.i.*, la trasmissione del provvedimento di acquisizione, entro 30 giorni, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Campania;

Accertata la regolarità della procedura intrapresa, nonché la conformità del presente atto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Richiamati:

- l'art. 258 del d. lgs. 267/2000;
- il titolo VIII, capi II e III del D. lgs. 267/2000;
- il D.P.R. n. 327/2001 e *s.m.i.*, in particolare l'art.42 bis
- l'art. 31, comma 15, della legge 27.12.2002 n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
- la circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- l'art. 5 della legge 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento gli enti in dissesto finanziario;
- l'art. 14, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, il quale prevede che ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1 settembre 2011 e sino alla data del 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'art. 258 del d. lgs. 267/2000, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria secondo le modalità di cui all'art. 258 del TUEL;

Con voti unanimi palesi, resi per alzata di mano

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate e trascritte

1. **Dichiarare** la pubblica utilità del bene e delle opere su di esso realizzate, come individuate e descritte al punto successivo;

2. **Disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'*acquisizione sanante* in favore del Comune di Melito di Napoli (NA) C.F./P.IVA 80050560632/03263221214, con sede in Via Salvatore di Giacomo, 5/7 cap 80017, Melito di Napoli, dell'area illegittimamente occupata per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, del Serbatoio pensile a servizio dell'intero Comune, della Piscina comunale e delle infrastrutture viarie, suolo come di seguito individuato: **Comune di Melito di Napoli, foglio 1, particelle n. 1922 (mq 3.798), n. 1924 (mq 61), n. 1923 (mq 1.975), n. 2127 (mq 2.282), n. 2128 (mq 391), n. 2129 (mq 5.064) (giusto tipo di frazionamento del 6/03/2024 - mappale ex 277), con una superficie di mq 13.571;**
3. **Dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'indennizzo per il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, e l'indennità risarcitoria per l'occupazione illegittima così come indicata nel presente provvedimento, spettanti al proprietario sig. Roberti Francesco, sono stati quantificati nella somma complessiva pari ad **€ 1.657.390,00** come di seguito specificato:

QUANTIFICAZIONE TOTALE PER IL DANNO DA INDENNIZZO E DA RISARCIMENTO	
INDENNIZZO PER IL DANNO PATRIMONIALE <i>calcolato secondo il controvalore attuale dell'area di sedime</i>	828.695,00 €
INDENNIZZO PER IL DANNO NON PATRIMONIALE (ART. 42-BIS, COMMA 1, TUE) <i>10% del valore venale del bene</i>	82.869,50 €
RISARCIMENTO DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA (ART. 42-BIS, COMMA 3, TUE) <i>nella misura del 5% annuo dal 1 gennaio 2006</i>	745.825,50 €
SOMMA TOTALE DA CORRISPONDERE PER DANNO DA INDENNIZZO E DA RISARCIMENTO	1.657.390,00 €

4. **Dare atto** che il provvedimento di acquisizione sanante reca l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita occupazione dell'area ed è specificamente motivato e valutato il rilevante interesse pubblico che l'area riveste per questa Amministrazione, e quindi accertata l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione della predetta area al patrimonio indisponibile dell'Ente, rispetto ai contrapposti interessi privati;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento determina il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 e smi, ovvero del loro deposito, effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14 del DPR 327/2001;
6. **Ribadire** che l'esistenza della procedura straordinaria di liquidazione per il pagamento dell'indebitamento pregresso maturato dal Comune di Melito di Napoli fino al 31 dicembre 2018, attrae nella competenza dell'OSL e quindi nella massa passiva, anche il debito scaturito dall'adozione del presente provvedimento di acquisizione sanante, risalendo il fatto genetico dell'obbligazione ad una data antecedente la dichiarazione di dissesto, per cui la determinazione delle somme dovute o eventualmente da depositare, deriverà dalla proposta transattiva, emanata secondo i criteri definiti con propria deliberazione n. 16/2021 e notificata con separato provvedimento;
7. **Dare atto** che all'esito del passaggio di proprietà del bene espropriato al patrimonio indisponibile dell'Ente, si estingue ogni altro diritto reale o personale gravante sul bene, salvi i diritti compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti della Deliberazione;
8. **Disporre** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'atto sia notificato al proprietario ing. Francesco Roberti (come meglio identificato in atti), pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Melito di Napoli e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, registrato presso l'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese di questa

Amministrazione procedente, in esenzione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.;

9. **Disporre**, conseguentemente, di dar corso, presso il competente Ufficio del Territorio, alla relativa voltura catastale dei beni ablati, in favore del Comune di Melito di Napoli (C.F./P.IVA 80050560632 / 03263221214), con sede in Via Salvatore di Giacomo, 5/7 cap 80017, Melito di Napoli; dalla data di trascrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, tutti i diritti relativi alle aree da acquisire possono farsi valere esclusivamente sugli indennizzi;
10. **Disporre**, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la trasmissione di copia integrale del presente provvedimento acquisitivo, entro trenta giorni dall'adozione, alla Corte del Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
11. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993, disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio oltre che sul sito istituzionale a cura dell'Ufficio segreteria dell'Ente;
12. **Trasmettere** copia della presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente:
 - al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - alla Commissione Straordinaria;
 - al Segretario Generale;
 - all'Organo di revisione economico- finanziaria;
 - alle parti interessate dal procedimento di che trattasi;
 - alla Corte del Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania;

Il presente provvedimento costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso, ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al competente Tribunale Amministrativo Regione Campania, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità e nei tempi previsti dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Alle ore 18,00 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	